

STATUTO NAZIONALE UISP

Approvato dalla II^a sessione del XV Congresso Nazionale

INDICE

- **PREMESSA**

- **TITOLI I – IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI**
 - Articolo 1 – Scopi e finalità
 - Articolo 2 – Attività esercitabili
 - Articolo 3 – Marchio e denominazione

- **TITOLO II - IL SOCIO**
 - Articolo 4 – Associazione e affiliazione
 - Articolo 5 – L'associato: diritti e doveri
 - Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio

- **TITOLO III – ORGANI E FUNZIONI**
 - Articolo 7 – I livelli dell'Associazione
 - Articolo 8 – le funzione dei livelli associativi
 - Articolo 9 – Regolamenti Nazionale, regionali/interregionali, territoriali
 - Articolo 10 - Organi dell'Associazione
 - Articolo 11 - Il congresso territoriale, regionale/interregionale, nazionale
 - Articolo 12 – Consiglio Nazionale, regionale/interregionale, territoriale
 - Articolo 13 – Decadenza e integrazione
 - Articolo 14 – Presidente nazionale, regionale/interregionale, territoriale
 - Articolo 15 – La Direzione nazionale, regionale/interregionale, territoriale
 - Articolo 16 – Collegio dei revisori contabili
 - Articolo 17 – Collegio dei garanti nazionale e regionale/interregionale

- **TITOLO IV – LEGHE, AREE DI ATTIVITA'**
 - Articolo 18 – Leghe/Aree di attività

- **TITOLO V – COMMISSARIAMENTO**
 - Articolo 19 – Commissariamento

- **TITOLO VI – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE**
 - Articolo 20 - Patrimonio
 - Articolo 21 – Fonti di finanziamento
 - Articolo 22 – Poteri di amministrazione
 - Articolo 23 – Esercizio sociale e bilancio
 - Articolo 24 – modifiche statutarie e ai regolamenti

- **TITOLO VII – SCIoglimento**
 - Articolo 25 – Scioglimento
 - Articolo 26 – chiusura sedi

- **TITOLO VIII – INCOMPATIBILITA'**
 - Articolo 27 – incompatibilità e ineleggibilità

- **TITOLO IX – NORME TRANSITORIE**
 - Articolo 28 – Norme transitorie

PREMESSA

L'UISP – Unione Italiana Sport Per tutti – già denominata Unione Italiana Sport Popolare – è un'Associazione nazionale fondata nel 1948 con sede a Roma.

L'UISP è riconosciuta dal Ministero dell'Interno con D.M. del 6 maggio 1989, come Ente avente finalità assistenziale.

L'Uisp è riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva in forza del D.P.R. n. 530 del 2 agosto 1974 con delibera del 24 giugno 1976, successivamente confermata in applicazione del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157, del D.lg. n. 242/99 e del D. Lgs. N. 15/04; in tale ambito aderisce alle norme dello Statuto del Coni.

L'UISP è membro del CSIT (Confederation Sportive Internazionale du Travail), della FISpT (Fédération International Sport pour Tous), della UESpT (Unione Europea Sport per Tutti), e della Federazione ARCI.

Nel prosieguo del presente Statuto ogni qualvolta si citerà UISP si intenderà Unione Italiana Sport Per tutti.

TITOLO I – IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1 – SCOPI E FINALITA'

1. L'UISP è l'Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi che vogliono essere protagonisti del fenomeno sportivo attraverso la pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizzazione di eventi.
2. L'UISP è un'Associazione nazionale che realizza scopi e finalità attraverso le proprie organizzazioni territoriali.
3. L'UISP sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.
4. Riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza, come risorsa per l'integrazione, la UISP s'impegna alla promozione e alla diffusione – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti, dell'ambiente e della solidarietà.
5. Promuove la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella collettività;
6. Promuove stili di vita attivi incentrati sul movimento;
7. Forma alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario che educi ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;
8. L'UISP non persegue fini di lucro diretto o indiretto in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti ed è retta da norme statutarie/regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque e in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

ARTICOLO 2 – ATTIVITA' ESERCITABILI

1. L'UISP promuove lo sviluppo associativo dello sport per tutti organizzandolo in forma di attività sportive competitive e in forme "nessuno escluso", anche di natura economica e strumentali ad esse.
2. L'UISP persegue fini di solidarietà sociale, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati, promuovendo e organizzando anche attività di assistenza e di sostegno alle persone fragili e a tutte le forme di disagio,
3. L'UISP organizza l'attività motoria nelle sue forme ludiche, sportive, espressive-comunicative e le promuove come educazione permanente per tutte le età.
4. E' compito del Consiglio Nazionale approvare atti di indirizzo sulle attività. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'UISP svolge, fra l'altro, attività nei seguenti campi nell'ambito e per il perseguimento dei propri fini statuari istituzionali: formazione professionale, aggiornamento e formazione degli insegnanti e dei tecnici, attività di tempo libero e turistiche, culturali, ludiche, sociali, di servizio alla persona, di gestione e costruzione impianti, informazione ed editoria.

5. L'attività sportiva della UISP è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.

ARTICOLO 3 – MARCHIO E DENOMINAZIONE

1. Il marchio UISP regolarmente registrato e la denominazione UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (già Unione Italiana Sport Popolare) sono di esclusiva titolarità dell'UISP; potranno quindi essere utilizzati esclusivamente dai propri livelli territoriali e regionali/interregionali o dalle associazioni affiliate regolarmente autorizzate, secondo quanto disposto dal Regolamento Nazionale che disciplina la concessione e la revoca del marchio. Per gli altri soggetti giuridici (società di capitali, etc.) la concessione dell'uso, della denominazione e del marchio UISP nella ragione sociale devono essere autorizzati unicamente dal Consiglio Nazionale dell'UISP, secondo le procedure previste nel Regolamento Nazionale.

TITOLO II – IL SOCIO

ARTICOLO 4 – ASSOCIAZIONE E AFFILIAZIONE

1. Chiunque può associarsi all'UISP purché ne condivida i principi e le finalità espresse nel presente statuto.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato salvo quanto previsto dai successivi articoli, ma deve essere rinnovata annualmente attraverso il versamento della relativa quota associativa.
3. L'Uisp, nel rispetto dei regolamenti e delle delibere del Coni, provvede, in quanto delegata dal Consiglio Nazionale del Coni medesimo, al riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche ad essa affiliate in quanto delegata dalla Giunta Nazionale del Coni, all'approvazione dei relativi statuti che dovranno essere redatti in conformità all'art. 90 della Legge 27/12/2002, n. 289 e successive modificazioni.
4. Possono associarsi tutte le persone fisiche cittadine italiane o straniere, anche se minorenni e gli associati collettivi, dotati o meno di personalità giuridica.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto secondo le modalità previste dal presente statuto. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Il vincolo associativo delle persone fisiche avviene sia mediante rapporto diretto con la UISP, sia tramite associati collettivi affiliati alla UISP. Gli associati persone fisiche rinnovano annualmente il vincolo associativo attraverso il tesseramento, gli associati collettivi attraverso l'affiliazione
6. Sono associati collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni, anche scolastiche, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i comitati, le società, le cooperative e tutti quei soggetti che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'UISP, che abbiano sede legale, operativa o sportiva sul territorio italiano e non abbiano scopo di lucro.
7. Gli associati collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale.
8. Le modalità e le condizioni di associazione all'UISP ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dai Regolamenti.

ARTICOLO 5 – L'Associato: DIRITTI E DOVERI

1. La qualifica di associato, persona fisica o collettivo dà diritto:
 - a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - a partecipare all'elezione degli organi dirigenti e alla approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali;
2. L'associato collettivo partecipa alle attività associative della UISP attraverso il proprio legale rappresentante o persona da questi delegata
3. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.
4. Possono essere delegati ai congressi ed essere eletti negli organi direttivi della UISP solo

associati persone fisiche maggiorenni. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni.

5. Tutti gli associati sono tenuti:
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti della UISP o/e derivanti dall'attività svolta.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di associato si perde per:

- recesso;
 - mancato rinnovo della tessera associativa o dell'affiliazione;
 - rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa o dell'affiliazione da parte dei Consigli Territoriali competenti;
 - esclusione che potrà essere deliberata dai Collegi dei garanti competenti qualora venga constatato:
 - a) un comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'associazione, l'inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - b) l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'UISP;
 - c) il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
 - decesso.
2. Per gli associati collettivi costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'UISP o con le norme di legge vigenti in materia.
3. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.
4. Le procedure del rifiuto motivato e dell'esclusione e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.

TITOLO III – ORGANI E FUNZIONI

Capo I – Le sedi unitarie della rappresentanza associativa.

ARTICOLO 7 – I LIVELLI DELL'ASSOCIAZIONE

L'UISP organizza i propri associati e le proprie attività ai seguenti livelli:

- a) Territoriale;
- b) regionale/interregionale;
- c) nazionale.

Capo II – Le funzioni dei livelli associativi

ARTICOLO 8 – LE FUNZIONI DEI LIVELLI ASSOCIATIVI

1. Le funzioni ed i compiti dei diversi livelli sono così articolati:

a) Livello territoriale

E' la sede responsabile delle scelte per la promozione e lo sviluppo delle attività e delle politiche dell'Associazione, attraverso il più ampio coinvolgimento degli associati. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte regionali e nazionali. Rappresenta l'Associazione

nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio di riferimento. Il livello territoriale coincide in linea di massima con il territorio geografico delle province.

b) Livello regionale/interregionale

E' la sede responsabile del confronto e della concertazione delle esigenze dei livelli territoriali. Ha il compito di favorire l'applicazione delle scelte strategiche dell'Associazione sul territorio garantendo la coerenza tra principi, finalità e metodi. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali. Può intervenire in termini di sussidiarietà e/o di commissariamento, sussistendone i presupposti stabiliti dal regolamento, qualora i livelli territoriali non siano nelle condizioni di assolvere i compiti loro attribuiti. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio regionale.

c) Livello nazionale

E' la sede responsabile della definizione dell'identità politica e culturale dell'Associazione e ne garantisce l'unità.

E' la sede della sintesi e della elaborazione delle strategie di sviluppo dell'UISP. Nella sua azione di governo complessivo interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dai livelli decentrati. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile.

2. I livelli territoriali e regionali/interregionali sono tenuti a:

- a) riunire i rispettivi consigli almeno tre volte l'anno;
- b) tenere i verbali di consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale;
- c) trasmettere annualmente al livello superiore il bilancio preventivo e consuntivo approvati dal consiglio secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento Nazionale.

Capo III – Regolamenti

ARTICOLO 9 – REGOLAMENTI NAZIONALE, REGIONALI/INTERREGIONALI, TERRITORIALI

1. I diversi livelli dell'Associazione si dotano dei regolamenti necessari a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.
2. Nel caso di mancata approvazione del Regolamento del livello di appartenenza si applica quello del livello superiore.
3. I Regolamenti sono approvati e modificati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.
4. Le norme dei regolamenti dei livelli inferiori non possono contrastare, a pena di nullità, con le norme dei regolamenti dei livelli superiori.

Capo IV – Organi Territoriali

ARTICOLO 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi del livello territoriale, regionale/interregionale, nazionale:

- a) il Congresso
- b) il Consiglio
- c) il Presidente
- d) la Direzione
- e) il Collegio dei Garanti (solo in ambito Regionale/Interregionale, nazionale)
- f) il Collegio dei Revisori Contabili

ARTICOLO 11 – IL CONGRESSO TERRITORIALE, REGIONALE/INTERREGIONALE, NAZIONALE

1. Il Congresso nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione. I congressi regionali e territoriali rappresentano le linee programmatiche ed operative del bacino di competenza. Essi sono convocati ordinariamente ogni quattro anni, entro il 30 del mese di giugno. I congressi territoriali che precedono i regionali e sono seguiti dal nazionale, sono svolti con le seguenti modalità:

- a) al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi regionali, a quello regionale i delegati eletti dai congressi territoriali; a quello territoriale i delegati eletti all'interno degli associati collettivi e nell'assemblea degli associati individuali non appartenenti ad associati collettivi. Nell'ambito delle assemblee degli associati collettivi i componenti della Direzione non possono rappresentare né direttamente né per delega gli associati collettivi stessi.
- b) Il calcolo dei delegati avviene per il livello nazionale su base regionale e a livello regionale su base territoriale. Per il congresso nazionale il numero dei delegati è calcolato sulla base proporzionale di un delegato ogni 3.000 o frazione superiore a 1500 associati; per quelli regionali sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato ogni 1500 o frazione superiore a 750 associati; per quelli territoriali sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato ogni 300 o frazione superiore a 150 associati.
2. Ogni associato collettivo, la cui affiliazione sia stata rinnovata nell'anno sociale in cui si svolge il Congresso territoriale, o nuovo socio collettivo, affiliato entro la data di convocazione del congresso nazionale, ha diritto ad un voto. Ha altresì diritto ad un voto il socio persona fisica che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione del congresso.
3. I Congressi a tutti i livelli, sia in prima che in seconda convocazione, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, sono validi con la presenza di almeno la metà dei delegati.
4. La convocazione del Congresso Nazionale straordinario è deliberata dal Consiglio Nazionale per procedere a rinnovi e integrazioni degli Organi Statutari.
5. Il Congresso si svolge secondo le regole stabilite dall'apposito regolamento.
6. Il Congresso:
 - a) verifica i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche
 - b) definisce gli aggiornamenti delle linee di politica associativa
 - c) elegge il Consiglio del rispettivo livello associativo
 - d) elegge il Collegio dei Garanti del rispettivo livello (ove previsto)
 - e) elegge, in sede nazionale, il Collegio dei Garanti Nazionale di 2° grado ;
 - f) elegge il Collegio dei Revisori Contabili dei rispettivi livelli secondo le modalità, per quanto applicabili, dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile
 - g) approva i programmi di indirizzo del consiglio che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine del mandato per il quale sono stati approvati
7. Nelle regioni ove non sia costituito il livello Regionale/Interregionale, il Congresso Territoriale elegge i delegati al Congresso Nazionale, nei limiti della quota assegnata.
8. Gli organi durano in carica quattro anni e i rispettivi componenti restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza, salvo i casi di decadenza anticipata. Le competenze esclusive dei diversi Organi non sono delegabili.
9. Il congresso viene convocato mediante avviso pubblicato sul bollettino dell'ente e inserito nel sito internet ufficiale del livello almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea per il livello territoriale, mediante avviso pubblicato sul sito e inviato per posta semplice o elettronica ai delegati per i livelli regionali e nazionali
10. I delegati non possono delegare altro delegato. In caso di indisponibilità a partecipare da parte di un delegato ad un congresso, subentra il primo dei delegati non eletti che abbia ottenuto il numero maggiore di suffragi
11. Il congresso in seduta straordinaria è competente in via esclusiva a deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'ente e delibera con le maggioranze previste dal codice civile
12. Il congresso è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale, che provvede alla nomina anche della commissione verifica poteri. Non possono far parte della commissione i candidati alle cariche associative.
13. Il congresso delibera validamente a maggioranza di voti.
14. E' eletto al primo scrutinio Presidente della UISP. il candidato che ottiene almeno la metà più uno dei voti presenti in assemblea. Se tale maggioranza non é conseguita o in caso di parità, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato la più elevata somma percentuale dei voti espressi.
15. Gli associati persone fisiche che intendono candidarsi alle cariche elettive al livello territoriale devono formalizzare almeno otto giorni prima della data di svolgimento del congresso la propria proposta, per le cariche a livello regionale o nazionale venti giorni prima secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO NAZIONALE, REGIONALE/INTERREGIONALE, TERRITORIALE

1. Il Consiglio per ogni livello, eletto dal Congresso, è il massimo organo di programmazione e di coordinamento, compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione. E' composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di dieci ed un massimo di centoventi proporzionali agli associati. Esso è convocato dal Presidente (o dal Presidente del Consiglio ove previsto dai Regolamenti). Esso è convocato altresì, in seduta straordinaria per temi specifici, su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti o dei due terzi dei componenti della Direzione.
 2. In particolare il Consiglio ha i seguenti compiti:
 - a) elegge il Presidente per i livelli territoriali e regionali/ interregionali
 - b) elegge la Direzione del rispettivo livello
 - c) elegge, ove previsto, il Presidente del Consiglio
 - d) delibera in merito all'attribuzione tra i propri componenti delle funzioni vicarie rispetto al Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Tale delibera è approvata su proposta nominativa del Presidente
 - e) approva il Regolamento del rispettivo livello
 - f) approva annualmente il programma dell'Associazione ed il relativo bilancio di previsione
 - g) approva annualmente il bilancio consuntivo riferito al proprio livello di competenza.
 - h) procede alla elezione straordinaria dei componenti il Collegio dei Garanti per il rispettivo livello nel caso venga a mancare il numero legale previsto dallo Statuto
- Il Consiglio elettivo si svolge entro tre mesi dalla celebrazione del Congresso elettivo.
3. Il Consiglio Nazionale:
 - a) delibera le norme di tesseramento ed i relativi costi
 - b) definisce la sede di direzione, coordinamento e promozione delle attività
 - c) definisce gli ambiti geografici di pertinenza dei livelli regionali/interregionali
 - d) ha la facoltà di commissariare Leghe ed Aree nazionali, Comitati regionali/interregionali
 - e) indice il Congresso ordinario e quello straordinario
 - f) approva eventuali accordi di natura federativa con altre associazioni
 - g) delibera l'adesione ad organismi di pari livello, nomina i propri rappresentanti al loro interno e sottoscrive eventuali protocolli d'intesa
 - h) delibera sulla costituzione e/o l'adesione a società di capitali
 4. Il Consiglio regionale/interregionale:
 - a) delibera le modalità di tesseramento ed i relativi costi
 - b) definisce la sede di direzione, coordinamento e promozione delle attività
 - c) definisce gli ambiti geografici di pertinenza dei livelli territoriali di propria competenza
 - d) ha la facoltà di commissariare Leghe ed Aree regionali e i Comitati territoriali di propria competenza
 - e) indice il Congresso ordinario e quello straordinario.
 - f) delibera sulla costituzione o l'adesione a società di capitali.
 5. Il Consiglio Territoriale ha la facoltà di commissariare Leghe ed Aree territoriali.
 6. Il Consiglio Territoriale delibera le modalità di tesseramento ed i relativi costi
 7. In caso di inerzia del Consiglio del livello competente, il Consiglio del livello superiore può esercitare il potere di surroga nel commissariamento secondo le procedure stabilite dal Regolamento Nazionale.
 8. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo, i Consigli a tutti i livelli si dovranno riconvocare entro e non oltre 60 giorni con all'ordine del giorno la disamina e le deliberazioni conseguenti a tale mancata approvazione. L'eventuale reiterazione della delibera di non approvazione del bilancio provoca la decadenza della direzione e del Presidente del livello di competenza.
 9. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza del 50% dei suoi componenti.
 10. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei presenti. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno.
 11. Nell'ipotesi in cui sia necessario provvedere all'integrazione in sostituzione del Consiglio Nazionale si provvederà con la cooptazione di nuovi componenti tra i primi dei non eletti, secondo i criteri votati dal Congresso, fino ad un massimo del 40% dell'originaria composizione

del Consiglio. Ove non fosse possibile procedere con le cooptazioni o nell'ipotesi in cui sia superata la quota del 40% di sostituzioni si provvederà a convocare e celebrare entro 90 giorni il Congresso.

12. Nell'ipotesi in cui sia necessario provvedere all'integrazione in sostituzione del Consiglio regionale o Territoriale si provvederà con la cooptazione di nuovi componenti tra i primi dei non eletti, secondo i criteri votati dal Congresso, fino ad un massimo del 40% dell'originaria composizione del Consiglio. Ove non fosse possibile procedere con le cooptazioni o nell'ipotesi in cui sia superata la quota del 40% di sostituzioni si provvederà a convocare e celebrare entro 90 giorni il Congresso.
13. Il funzionamento dei Consigli è disciplinato dai Regolamenti dei rispettivi livelli.

ARTICOLO 13 - DECADENZA E INTEGRAZIONE

1. I componenti della Direzione a tutti i livelli cessano dalla carica nelle seguenti ipotesi:
 - a) impedimento temporaneo o definitivo del Presidente: nella prima ipotesi viene sostituito da chi ha ottenuto le funzioni vicarie ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo, in caso di impedimento definitivo decade l'intera direzione che rimane in carica solo per l'ordinaria amministrazione e il vicario provvede alla convocazione del Consiglio per la convocazione del congresso, in caso di impedimento del Presidente Nazionale, o del consiglio, in caso di Presidente regionale o territoriale, da svolgersi entro 90 giorni dall'accertato impedimento;
 - b) dimissioni del Presidente: decade il Presidente e la direzione, che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, e il soggetto avente funzione vicaria procedono alla convocazione degli organi competenti all'elezione del nuovo Presidente e della nuova direzione. La cui riunione deve avvenire entro 90 giorni.
 - c) dimissioni contemporanee e non, o vacanza della metà più uno dei componenti della direzione: rimane in carica il Presidente il quale provvede alla convocazione degli organi competenti per l'elezione della Direzione
2. I componenti del Consiglio a tutti i livelli decadono in caso di quattro assenze ingiustificate anche non consecutive e nel caso di perdita della qualifica di socio.
3. L'integrazione dei componenti della Direzione può avvenire entro il 50% dei suoi componenti. La cooptazione avviene sulla base della graduatoria tra i primi dei non eletti. Qualora non sia possibile adottare tale procedura o ove sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, deve essere obbligatoriamente celebrato un Consiglio straordinario entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità.
4. La decadenza del Presidente e/o della direzione non si estende né al collegio dei revisori, né al collegio dei garanti.

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE NAZIONALE, REGIONALE/INTERREGIONALE, TERRITORIALE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e gli sono attribuite le seguenti funzioni:
 - esercitare i poteri di ordinaria amministrazione
 - convocare e presiedere il Consiglio, ove non sia previsto il Presidente del Consiglio e la direzione
 - proporre al Consiglio l'attribuzione delle funzioni vicarie
 - proporre al Consiglio il Presidente del Consiglio stesso ove previsto
 - coordinare le rappresentanze esterne del rispettivo livello associativo
2. E' ineleggibile nel ruolo di Presidente nazionale, regionale/interregionale, Territoriale chi sia in carica da due mandati consecutivi.

ARTICOLO 15 – LA DIREZIONE NAZIONALE, REGIONALE/INTERREGIONALE, TERRITORIALE

1. La Direzione, eletta dal Consiglio del rispettivo livello, è organo di amministrazione dell'Associazione. La Direzione è composta da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre ad un massimo di venticinque sulla base del numero degli associati.

Essa:

- a) Indice il Consiglio;
 - b) delibera l'entità e le modalità di trasferimento dei propri contributi pubblici ai livelli territoriali nei limiti fissati dall'Art.20;
 - c) dà attuazione alle delibere del Consiglio;
 - d) coordina i lavori e l'iniziativa politica dell'Associazione e adotta tutti gli atti amministrativi e di governo necessari per il funzionamento dell'Associazione, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio;
 - e) predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo;
 - f) determina gli indirizzi e le politiche editoriali;
 - g) ratifica le Assemblee elettive delle Leghe e Aree del rispettivo livello e istituisce i Coordinamenti d'attività nominandone i responsabili.
2. La seduta è valida con la presenza del 50% più uno dei componenti e si delibera a maggioranza dei presenti.
 3. Si riunisce almeno sei volte l'anno.
 4. Il suo funzionamento è disciplinato dai regolamenti dei rispettivi livelli.

ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto ad ogni livello da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Il suo funzionamento è regolato dalle norme, in quanto applicabili, dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile.
2. Il Collegio dei Revisori Contabili ha il compito di:
 - a) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione
 - b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture
 - c) presentare annualmente al Consiglio di pari livello una relazione d'accompagnamento al bilancio consuntivo.
3. Il Collegio dei Revisori Contabili nazionale fornisce ai Collegi regionali/interregionali e territoriali criteri ed indirizzi per le procedure di controllo.
4. Il funzionamento del Collegio dei Revisori Contabili è disciplinato dal codice civile e, per quanto necessario, dal Regolamento del rispettivo livello.
5. I componenti dei Collegi dei Revisori Contabili sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Congresso, Consiglio e della direzione del livello di pertinenza.
6. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili nazionale ed il Presidente di quelli regionali/interregionali devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia o all'albo dei dottori commercialisti. I rimanenti componenti dei collegi regionali e territoriali, in caso non posseggano detti requisiti, dovranno avere specifici requisiti di professionalità e competenza.

ARTICOLO 17 – COLLEGIO DEI GARANTI NAZIONALE E REGIONALE/INTERREGIONALE

1. Il Collegio dei Garanti nazionale, regionale/interregionale è composto esclusivamente da persone fisiche associate che non siano membri di alcun organo direttivo e non rivestano incarichi operativi a tutti i livelli dell'Associazione. Il loro mandato è quadriennale, rinnovabile per non più di due volte, ed è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che hanno nominato o eletto i giudici stessi.
2. Il Congresso di pari livello elegge il Collegio dei Garanti, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
3. Il Congresso Nazionale elegge inoltre il Collegio dei garanti di 2° grado, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
4. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente.
5. In caso di dimissioni o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano per età.
6. Il Collegio dei Garanti di primo grado è organo di giustizia endoassociativa con competenza a giudicare in merito alle infrazioni dello statuto, dei regolamenti della Uisp, nonché alle infrazioni delle direttive degli organi sociali commesse dai tesserati e/o dagli affiliati.

7. Il Collegio dei Garanti nazionale decide su controversie insorte tra organi del livello nazionale ed organi appartenenti ai diversi livelli regionali/interregionali, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni.
8. Il Collegio dei Garanti regionale/interregionale decide secondo le medesime procedure e modalità su controversie che insorgano tra organi del livello regionale/interregionale ed organi appartenenti ai diversi livelli territoriali.
9. Il Collegio dei Garanti nazionale verifica la congruità dei Regolamenti regionali/interregionali con Statuto e Regolamento Nazionale.
10. Il Collegio dei Garanti Nazionale di 2° grado decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, esclusivamente in merito a ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal collegio di 1° grado con decisione da depositarsi entro 60 giorni e con le procedure previste dal regolamento. Ha, altresì, funzioni consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.
11. Il Collegio dei Garanti regionale/interregionale verifica la congruità dei Regolamenti territoriali, ove previsti, allo Statuto ed al Regolamento nazionale e regionale/interregionale di riferimento.
12. Le controversie che contrappongano la Uisp, o suoi organi o livelli, a propri associati, non rientranti tra le competenze dei garanti, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre componenti di cui due nominati dalle parti e il terzo di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo la nomina é devoluta al Presidente del Collegio Nazionale dei garanti di secondo grado.

TITOLO IV – LEGHE, AREE DI ATTIVITA'

ARTICOLO 18 – LEGHE, AREE DI ATTIVITA'

1. Le Leghe e le Aree sono preposte allo sviluppo e alla gestione delle attività; ad esse sono affidate la ricerca e l'innovazione delle attività, la formazione di tecnici e dirigenti per gli ambiti di loro competenza.
2. Esse promuovono e partecipano alla progettazione di percorsi innovativi, con riferimento anche agli aspetti tecnici della disciplina o dell'attività relativa, e concorrono alla loro realizzazione, condividendone le responsabilità con gli organismi individuati dal Consiglio del rispettivo livello.
3. Le Leghe e le Aree devono essere costituite, nel rispetto dell'insediamento associativo, ai livelli territoriali, regionali/interregionali e nazionale con delibera del Consiglio del rispettivo livello.
4. I Regolamenti a tutti i livelli dell'Associazione devono altresì prevedere le modalità di funzionamento e l'elettività delle cariche. E' ineleggibile nel ruolo di Presidente di Lega e Area, Nazionale, Regionale/Interregionale, Territoriale, chi sia in carica da due mandati consecutivi.
5. Ogni Lega e Area deve dotarsi di un proprio Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi dell'Associazione. Tale Regolamento deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.
6. Ogni Lega e Area provvede ad istituire specifiche commissioni disciplinari quali istanze di giudizio per l'attività sportiva.
7. L'articolazione territoriale può essere differenziata secondo le caratteristiche dell'attività e dell'insediamento associativo.
8. I livelli regionali/interregionali o territoriali non possono emanare norme che siano in contrasto con il Regolamento Nazionale.
9. Le Leghe e le Aree non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.

TITOLO V – COMMISSARIAMENTO

ARTICOLO 19 – COMMISSARIAMENTO

1. I Comitati Regionali, i Comitati Territoriali, le Leghe e le Aree di Attività a tutti i livelli possono essere commissariati per:
 - a. mancato funzionamento per un periodo superiore a sei mesi degli organi dirigenti o esecutivi;
 - b. impossibilità di funzionamento degli organi dirigenti o esecutivi;

- c. gravi violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti;
 - d. omessa presentazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dal Regolamento Nazionale;
 - e. gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile.
2. La procedura di commissariamento per tutti i livelli, attivata secondo le competenze di cui all'art.12, è disciplinata dal Regolamento Nazionale.
 3. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al competente Collegio dei Garanti che decide entro trenta giorni.
 4. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
 5. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito; risponde all'organismo che lo ha nominato.
 6. Il commissario rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato ed ha i poteri assegnatigli dalla relativa delibera che, comunque, ne stabilisce la durata.

TITOLO VI – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Capo I – Patrimonio

ARTICOLO 20 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo; i livelli regionali/interregionali e i livelli territoriali hanno piena autonomia patrimoniale, negoziale e finanziaria e rispondono, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.
2. E' fatto divieto ad ogni livello dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Le risorse provenienti da finanziamenti pubblici devono essere ridistribuite al territorio almeno per il 40% con delibera annuale.

ARTICOLO 21 – FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Sono fonti di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza del livello nazionale, dei livelli regionali e dei livelli territoriali:
 - a) I proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
 - b) i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;
 - c) le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
 - d) i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
 - e) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i lasciti, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.

Capo II – Poteri di amministrazione

ARTICOLO 22 – POTERI DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Presidente sono attribuiti la legale rappresentanza e, in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione nonché, previo delibera del Consiglio del rispettivo livello, il potere di straordinaria amministrazione.

Capo III - Esercizio sociale e Bilancio

ARTICOLO 23 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale del livello nazionale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun

- anno.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Nazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.
 3. A fronte di particolari ed inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
 4. E' fatto obbligo ad ogni livello di provvedere all'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo nei tempi e nei modi stabiliti dai Regolamenti.
 5. I bilanci, unitamente alle relative relazioni illustrative, sono predisposti e redatti dall'amministrazione del relativo livello territoriale, secondo lo schema approvato con apposito regolamento dal Consiglio Nazionale. Al bilancio consuntivo di ogni livello dell'Associazione è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso; il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio dei Sindaci Revisori Contabili sull'andamento della gestione patrimoniale e finanziaria. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso al livello superiore.

ARTICOLO 24 – MODIFICHE STATUTARIE E AI REGOLAMENTI

Lo Statuto può essere modificato unicamente dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti al momento del voto.

Lo Statuto e le relative modifiche sono sottoposte all'approvazione, ai soli fini sportivi, della Giunta Nazionale del Coni.

TITOLO VII – SCIoglimento

ARTICOLO 25 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'UISP può essere deliberato dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria, a cui partecipano tutti gli associati con diritto di voto secondo i quorum previsti dal codice civile.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione è nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui sono devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.

ARTICOLO 26 – CHIUSURA SEDI

1. La delibera di chiusura delle strutture di livello territoriale o regionale, adottata dal livello superiore, deve prevedere che, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, i beni patrimoniali residui siano devoluti agli organi del livello territoriale immediatamente superiore.
2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili, tutti i beni residui sono devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.

TITOLO VIII – INCOMPATIBILITA'

ARTICOLO 27 – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

1. E' incompatibile la carica di Presidente Nazionale, Regionale/Interregionale, Territoriale, di Lega e Area con qualsiasi altra Presidenza nell'ambito dell'Ente. Sono altresì incompatibili, se non in rappresentanza dell'Associazione, per il livello nazionale gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e di organismi similari all'UISP.
2. La carica di componente degli organi eletti dal Congresso è incompatibile con qualsiasi altra

carica elettiva congressuale di pari livello .

3. La carica di componente gli organi di controllo e garanzia è incompatibile con qualsiasi carica nell'ambito dell'ente.
4. Il rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione è incompatibile con l'appartenenza ai Consigli e agli altri organi al medesimo livello. Nei Regolamenti nazionale e regionali/interregionali sono definiti i criteri e le regole di tali rapporti.
5. La carica di Presidente a ciascun livello è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva in organismi riconosciuti dal Coni.
6. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Uisp, il Coni e ogni altro organismo riconosciuto dal Coni stesso.

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 28 – NORME TRANSITORIE

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del Regolamento Nazionale i Consigli devono approvare i Regolamenti dei rispettivi livelli.
2. Il prossimo congresso nazionale elettivo avrà luogo entro il 30 giugno 2009.
3. In relazione all'art.14 comma 2 per il livello Territoriale ed all'art. 18 comma 4 la norma ha efficacia per chi sarà eletto a partire dal prossimo congresso nazionale.
4. Il Consiglio Nazionale approverà nel Regolamento Nazionale norme che disciplinino la materia nel rispetto del principio stabilito nell'art. 27 comma 6 del presente Statuto.
5. Fino allo svolgimento del successivo Congresso, nell'ipotesi in cui sia necessario provvedere all'integrazione in sostituzione del Consiglio Regionale o Territoriale e risulti impossibile cooptare nuovi componenti tra i primi dei non eletti secondo i criteri votati dal Congresso, il Consiglio Regionale o Territoriale potrà cooptare nuovi Consiglieri nel limite massimo del 40% dei consiglieri eletti in Congresso.